



**STATUTO DELLA
"Cassa di Risparmio di Bra S.p.A."
Gruppo BPER**

ART. 1. DENOMINAZIONE

La Società denominata "Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.", in forma abbreviata "CRB S.p.A." o "CR Bra S.p.A." con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentanza grafica, è una società per azioni costituita, ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, mediante conferimento dell'azienda bancaria della "Cassa di Risparmio di Bra", effettuato in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro n.436225 del 20 dicembre 1991.

La Società fa parte del gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

ART. 2. SEDE

La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bra.

Il Consiglio di Amministrazione determina la sede sociale nell'ambito di tale comune e delibera, ai sensi di legge, in merito all'apertura, al trasferimento od alla chiusura, di succursali, uffici di rappresentanza, dipendenze operative comunque denominate, in Italia ed all'estero.

ART. 3. DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4. OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, operando la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ove autorizzata a farlo, nelle sue varie forme, in Italia e dall'estero.

La Società può esercitare ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna e fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa alla previsione dell'oggetto sociale.

ART. 5. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 27.300.000,00 (ventisettemilioneitrecentomila virgola zero zero), diviso in numero 52.500.000 (cinquantaduemilioneicinquacentomila) azioni del valore nominale di 0,52 (zero virgola cinquantadue) euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle vigenti disposizioni in materia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 6. AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione attribuisce il diritto di voto e i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi. Il possesso di azioni comporta adesione al presente Statuto.

In caso di comproprietà di un'azione si applicano le disposizioni di legge.

ART. 7. DIRITTO DI PRELAZIONE

In caso di trasferimento a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, delle azioni detenute da ciascun socio, e/o di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni spetta agli altri soci un diritto di prelazione, in proporzione alle azioni possedute, ad esclusione del trasferimento in favore di Società inserite nel medesimo Gruppo societario di appartenenza del socio proponente. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e/o operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi.

Il socio che intenda effettuare il trasferimento deve preliminarmente darne comunicazione agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A/R.

Tale comunicazione deve indicare le generalità del potenziale acquirente, il prezzo di trasferimento concordato, le modalità di pagamento, nonché ogni ulteriore termine e/o condizione.

Ciascun socio interessato, a pena di decadenza, deve comunicare al socio proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con lettera raccomandata A/R spedita entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione.

Tale diritto deve essere esercitato per la totalità delle azioni spettanti in prelazione a ciascun socio. Il socio che abbia esercitato il diritto di prelazione, dovrà contestualmente dichiarare, con la predetta comunicazione, a pena di decadenza, se intende acquistare le azioni per le quali gli altri soci non avessero esercitato il proprio diritto.

Tali azioni saranno attribuite, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, in proporzione al numero di azioni possedute dai soci richiedenti.

Qualora ad esito della suddetta procedura, il diritto di prelazione non risulti esercitato per la totalità delle azioni oggetto di trasferimento, il socio proponente avrà il diritto di trasferirle ai potenziali acquirenti alle condizioni indicate, non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna al Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione di cui al secondo comma.

Quando la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, salvo che il socio proponente e gli altri soci non lo abbiano concordemente individuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna al Presidente del Consiglio di Amministrazione della comunicazione di cui al secondo comma, il prezzo dell'acquisto in prelazione verrà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Asti, che dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. In tal caso la comunicazione di cui al quarto comma dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore. Ove non ritenga congruo il prezzo così determinato, il socio offerente sarà libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari.

Qualsiasi trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni in violazione del presente articolo sarà privo di effetto nei confronti della Società.

ART. 8. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci.

Ai fini dell'iscrizione a detto libro, il socio indica il proprio domicilio ed è onere dello stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio comunica, altresì, gli eventuali recapiti di telefax e posta elettronica, tramite cui poter effettuare le comunicazioni previste dalla procedura di cui al quarto comma dell'art. 10 del presente Statuto.

ART. 9. ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) autorizza l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g) determina il compenso degli Amministratori, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 18 del presente Statuto, e dei Sindaci, della società cui è demandata la revisione legale dei conti e degli altri organi dalla stessa nominati;
- h) approva, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- i) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- j) approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 10. AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa" di Torino almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione.

E' consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, tramite i recapiti di cui al terzo comma dell'art. 8 del presente Statuto.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti di detti organi non presenti.

ART. 11. TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che si rende necessario deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

ART. 12. DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dall'esibizione del titolo azionario ovvero, ricorrendone le condizioni, dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta.

ART. 13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona che ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto, o, in mancanza di questi, da quella eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato ai sensi di legge. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, avendo cura che degli esiti di tali accertamenti si provveda a darne conto nel verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

ART. 14. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Le votazioni alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti, ferma restando, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'applicazione di quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

ART. 15. CONTINUAZIONE DELL'ADUNANZA ASSEMBLEARE

Non completandosi in una seduta la trattazione delle materie all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione dell'adunanza in altra data, non festiva e successiva di non oltre 5 giorni.

ART. 16. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal comma sesto dell'art. 17 del presente Statuto.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede della Società:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti;
- b) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal comma sesto dell'art. 17 del presente Statuto;
- c) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sei Amministratori;
- b) i restanti Amministratori sono tratti secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;
- c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza ed i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo

con il quale sono elencati nella lista stessa;

d) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

f) ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista, che contenga un numero di candidati inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, ovvero non ne sia stata presentata alcuna l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente punto e);

g) nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti stabilito dal comma quinto dell'art. 17 del presente Statuto, si procede, ove possibile, a trarre gli Amministratori mancanti dalle liste che abbiano espresso Amministratori, secondo il seguente procedimento. Partendo dalle liste che non abbiano espresso alcun Amministratore indipendente, si procede, in sequenza, dalla più votata tra esse, sostituendo, all'interno di ciascuna lista, il candidato eletto contraddistinto dal numero progressivo di elencazione più elevato con il primo candidato non eletto, ma in possesso dei requisiti, e così via sino al raggiungimento del numero minimo di Amministratori indipendenti. Qualora, ad esito di tale procedimento, non sia raggiunto il predetto numero, all'elezione di quelli mancanti provvede l'Assemblea, su proposta dei soci presenti, con deliberazione assunta a maggioranza relativa. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, partendo dalla più votata, e, all'interno delle liste, partendo dai candidati eletti, privi dei requisiti, contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

Fermo restando quanto disposto dal diciannovesimo comma, per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori che siano stati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che siano stati nominati in assenza o al di fuori di liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori che siano stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, non si provvede alla cooptazione e, per la residua durata della carica, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuano a sussistere le condizioni previste dal comma ottavo, lettera a).

Quando non sia possibile procedere al subentro ai sensi del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Quando l'Assemblea debba procedere alla sostituzione di Amministratori, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate da copia della documentazione comprovante il diritto del socio proponente a partecipare all'Assemblea e:

a) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni competenti;

b) dalla dichiarazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;

c) dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma quinto dell'art. 17 del presente Statuto, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

Al venir meno, per dimissioni o per altra causa, della maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

ART. 17. CARICHE SOCIALI

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che abbiano compiuto il 75esimo anno di età.

Non può essere nominato Amministratore il Direttore Generale.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza.

Fermi restando i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca d'Italia e dalle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti, non sono Amministratori indipendenti:

- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza.

Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, un Presidente e nomina un Direttore Generale della Società, tenuto altresì conto dei maggiori termini di esperienza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti, per i requisiti di professionalità e competenza relativi a dette cariche.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto la vigilanza del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge anche, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un Presidente Onorario, che riveste la carica a titolo

puramente onorifico. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale e in giudizio della Società e non partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di cariche sociali sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

ART. 18. COMPENSI

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

ART. 19. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli che per legge sono riservati alla deliberazione dell'Assemblea. Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, dei budget annuali di spesa, la formulazione dei piani di sviluppo strategico industriali e finanziari della Società e la vigilanza sulla loro corretta e coerente trasposizione nella gestione nonché le materie che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- b) la definizione delle politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- c) la determinazione della struttura organizzativa della Società e l'adozione e la modifica della policy e dei regolamenti interni;
- d) fermo quanto previsto alla lettera q), le proposte di modifica statutaria;
- e) l'approvazione delle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale e di contratti integrativi;
- f) la redazione del progetto di bilancio e della proposta del riparto dell'utile da sottoporre all'Assemblea;
- g) la nomina del Presidente, dell'eventuale Presidente Onorario e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; la costituzione del Comitato Esecutivo, determinandone composizione, competenze, modalità di funzionamento e durata; la nomina del Presidente del Comitato Esecutivo; il conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- h) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dell'eventuale Vice Direttore Generale, dei Dirigenti e la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché la determinazione del loro trattamento economico;
- i) la costituzione di eventuali comitati o commissioni e la determinazione delle relative funzioni, competenze e durata;
- j) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni;
- k) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- l) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di dipendenze e rappresentanze;
- m) la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio;
- n) la designazione e la nomina di Amministratori e Sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;
- o) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni interne quando le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti la assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- p) la deliberazione della fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società

possedute al novanta per cento;

q) la deliberazione degli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni previste da norme imperative;

r) la proposta all'Assemblea dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e delle operazioni sul capitale sociale;

s) la deliberazione sulla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;

t) la deliberazione sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alla lettere j) e k) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Con esclusione di quelle indicate al primo comma, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, pur potendo sempre impartire direttive ed avocare a sé operazioni e materie rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare deleghe in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, ai Dirigenti e ai Quadri direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ad altri dipendenti.

I titolari delle deleghe informano sulle attività svolte nell'ambito di tale esercizio il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e la periodicità da quest'ultimo stabilite. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che le decisioni assunte dai delegati in materia di erogazione del credito siano portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e che al Consiglio di Amministrazione sia fornita un'informativa per importi globali.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno di loro può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

ART. 20. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il relativo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre componenti dello stesso Consiglio o due del Collegio sindacale.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nello stesso luogo ove il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente con avviso trasmesso con telegramma, raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

Sono regolarmente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate con le modalità previste al precedente comma, purché vi prendano parte tutti i componenti in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della

maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17 del presente Statuto; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Gli Amministratori che abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, devono darne notizia al Consiglio e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi Dirigenti, Quadri direttivi o altri dipendenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto il verbale, trascritto nell'apposito libro previsto dal codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, la cui funzione viene svolta da un Dirigente o da un Quadro direttivo della Società, scelto dal Consiglio su proposta del Direttore Generale. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 21. COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto da quattro ovvero da cinque dei suoi componenti.

Almeno uno dei componenti è nominato tra gli Amministratori eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l'organo da cui promana.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può parteciparvi, senza diritto di voto e senza potere di proposta, e possono essere chiamati ad assistervi altri Dirigenti, Quadri direttivi od altri dipendenti.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nello stesso luogo ove il Comitato Esecutivo si considera tenuto.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni effettuate dalla Società che, per dimensioni o caratteristiche, sono da ritenere di maggiore rilievo, oltre ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe di cui al terzo comma dell'art. 19 del presente Statuto.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

ART. 22. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni 15 (quindici) giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal componente più anziano di nomina o, a parità di nomina, dal più anziano di età.

ART. 23. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni competenti; promuove la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi, ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori favorendo la dialettica interna e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti il Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente il Consiglio più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, su proposta vincolante del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del precedente comma del presente articolo, potrà assumere decisioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione all'organo competente nella prima riunione successiva.

ART. 24. RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. La delega dei poteri di cui all'art. 19 del presente Statuto implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti di giudizio.

Il Presidente ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può attribuire la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, anche in via continuativa e per categorie di atti, al Vice Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, all'eventuale Vice Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri direttivi e ad altri dipendenti.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali, per singoli atti e per categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del presente Statuto

ART. 25. DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative ed al funzionamento della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, nei limiti delle deleghe conferitegli e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, con funzioni consultive e propositive ed assiste a quelle dell'Assemblea;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte nei casi di assoluta ed inderogabile urgenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del presente Statuto;

- quale capo del personale, formula le proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria riferendo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni vengono assunte dall'eventuale Vice Direttore Generale e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Dirigente della Società, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 26. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci, tre effettivi e due supplenti, e del Presidente del Collegio, determinandone anche i rispettivi emolumenti.

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che abbiano compiuto il 75esimo anno di età.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Per la revoca, la cessazione e la sostituzione dei Sindaci e, in genere, per il funzionamento del Collegio sindacale, valgono le disposizioni di legge.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società;
- assicura il coordinamento nel continuo con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, scambiando con quest'ultimo i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società;
- esprime il proprio parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo, con particolare riguardo alla revisione interna, al controllo di conformità e al controllo dei rischi;
- valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi;
- verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- svolge i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti assegnano alla competenza dell'organo con funzione di controllo;
- segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

ART. 27. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

ART. 28. BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio in osservanza ai principi, alle strutture documentali, ai contenuti, ai criteri di valutazione ed ai termini previsti dalla legge.

Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ed almeno una quota pari al 25% verrà destinata alla riserva statutaria.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si intendono prescritti a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

ART. 29. DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ART. 30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea delibera sul numero e la nomina dei liquidatori, indicandone i relativi poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, secondo le disposizioni di legge.

ART. 31. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia bancaria, applicandosi le relative previsioni.

La Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. è stata costituita in data 24 dicembre 1991, atto a rogito Dr. Antonio Maria Marocco notaio in Torino, repertorio n. 116071/51109, omologato dal Tribunale di Alba in data 24 dicembre 1991 e iscritto alla Cancelleria dello stesso Tribunale al n.1725.

La Società trae origine dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Bra (fondata nel 1842 dal Monte di Pietà sorto nel 1763), ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436225 in data 20 dicembre 1991.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 3.9.1998, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 26683/5138, omologato dal Tribunale di Alba in data 19.10.1998 e iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 13.11.1998 (prot. n.26008/01), sono stati modificati gli articoli 6, 7, 13, 19, 27 e 28.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 11 luglio 2001, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 35261/6156, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 27 luglio 2001 (protocollo n. 20457/1), è stato modificato l'articolo 17.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2001, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 12.11.2001 (protocollo n. 27637/2), si è proceduto alla conversione in euro del capitale sociale.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 28 giugno 2004, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 41007/7317, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 19 luglio 2004 (protocollo n. 20429/1), è stato introdotto l'articolo 8 *bis*.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 29 settembre 2004, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 41480/7404, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 19-10-2004 (protocollo n. 27910/2004), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguamento alla riforma del diritto societario - Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - ed ai conseguenti interventi di coordinamento ai Testi Unici bancario e della finanza - Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 15 giugno 2009, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 49740/10590, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 30-06-2009 (protocollo n. 24805/2009), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguamento alle disposizioni in materia di organizzazione e governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, in attuazione al Decreto del Ministro dell'Economia del 5 agosto 2004.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2010, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 50.540/11.035, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 24-05-2010 (protocollo n. 15469/2010), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per consentire la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 11 giugno 2013, atto a rogito Dr. Marina Zavattaro notaio in Bra, repertorio n. 52.961/12540, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 12-06-2013 (protocollo n. 31519/2013), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguarlo alla nuova compagine sociale, alle disposizioni previste dalla Capogruppo BPER e alla vigente normativa.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 9 ottobre 2015, atto a rogito Dr. Vincenzo Pitino notaio in Carrù, repertorio n. 18.544/12.296, iscritto al Registro Imprese CCIAA di Cuneo in data 13.10.2015 (protocollo n. 35351/2015), è stato adottato il nuovo testo dello Statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni di Vigilanza in materia di Governo Societario (aggiornamento del 06.05.2014 della circolare 285 del 17.12.2013, in attuazione della Direttiva 2013/36/UE).